REGOLAMENTO (CEE) N. 2923/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (3) ha instaurato un regime di vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali ; che, a seguito di un errore materiale, la percentuale che figura all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), penultima riga, è inesatta ; che occorre pertanto correggere la disposizione in causa sostituendo « 95 % » con « 90 % » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2409/86, i termini « contenuto minimo di acido pelargonico del 95 % » sono sostituiti da « contenuto minimo di acido pelargonico del 90 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 3 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1986

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.